

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SPA IN LIQUIDAZIONE

Piazza Della resistenza n. 5 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 85004490158

_____ // _____

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

La Società **Consorzio Trasporti Pubblici SpA in liquidazione**, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore

ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, il Liquidatore della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, tenuto presente che la Società, come si dirà oltre, è in liquidazione fin dal 2010, ha cessato ogni attività, non produce ricavi e le principali voci patrimoniali attive e passive sono oggetto di contenziosi legali in essere.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile*

l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;*
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;
- **monitoraggio cause legali in corso**

Trattandosi di società in liquidazione fin dal 2010, che non esercita alcuna attività, che non produce ricavi e le cui principali voci patrimoniali attive e passive sono oggetto di contenziosi legali in essere, si è ritenuto che lo strumento per la valutazione del rischio di crisi ritenuto più utile e consono alla situazione di fatto sia il monitoraggio delle cause legali in corso. L'analisi di indici e l'analisi prospettica attraverso indicatori, si ritengono non di utilità.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

Non applicati, per i motivi sopra esposti.

2.2. Indicatori prospettici

Non applicati, per i motivi sopra esposti.

2.3. Monitoraggio cause legali in corso

Viene attuato un monitoraggio periodico dello stato di avanzamento e/o dell'esito delle cause legali in corso, di cui si riferisce sinteticamente di seguito.

Al 31.12.2019 erano in corso le seguenti tre cause (formalmente quattro in quanto le due nei confronti di ATM hanno due R.G. diversi), tutte riferite di fatto al “sistema SITAM”. A febbraio 2020 si è conclusa favorevolmente la causa di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di Caronte Srl, con vittoria di spese.

RG 4971/2009 Tribunale di Monza ATM contro CTP

Decreto ingiuntivo per crediti non incassati a tutto il 2007 per € 4.131.212,85 (di cui € 3.380.210,64 in sorte capitale e € 751.002,21 di interessi).

CTP ha chiesto al Tribunale in via riconvenzionale di condannare ATM a corrispondere in suo favore la somma di € 8.640.256,28 a titolo di introito tariffario.

Rigettata la provvisoria esecuzione, accolta la riconvenzionale del CTP, acquisita l'integrazione In data 19/12/2019 all'udienza di precisazione delle conclusioni il prof. Maffei (avvocato di ATM) ha rappresentato al Giudice che il giudizio di appello di Milano dovrebbe chiudersi entro questa estate e che pertanto sarebbe stato più opportuno attendere questa sentenza prima di spedire in decisione i due giudizi di opposizione.

CTP non si è opposta al rinvio, che consentirà al giudice di Monza di acquisire una decisione più stabile, quale è quella di secondo grado, rispetto a quella del Tribunale in relazione alla valorizzazione degli introiti di tariffazione e, pertanto, dell'importo avanzato in via riconvenzionale. Nel frattempo, la porta di un possibile accordo transattivo con ATM resta aperta.

I due giudizi di opposizione a DI sono dunque chiamati ancora per precisazione delle conclusioni al 16 luglio 2020.

RG 8072/2010 Tribunale di Monza

ATM contro CTP

Decreto ingiuntivo per crediti non incassati periodo 2008 / 2009 per € 3.813.330,88 (di cui € 3.633.745,93 in sorte capitale e € 179.584,95 di interessi).

CTP ha chiesto al Tribunale in via riconvenzionale di condannare ATM a corrispondere in suo favore la somma di € 8.640.256,28 a titolo di introito tariffario.

Rigettata la provvisoria esecuzione, accolta la riconvenzionale del CTP, acquisita l'integrazione della CTU del dott. Solidoro.

In data 13/11/2019 CARONTE SRL interviene nel giudizio rubricato al numero 8072/2010 R.G. al solo fine di sostenere le ragioni e le domande dedotte da ATM S.p.A. (di seguito per brevità ATM) ex art.105, comma 2, c.p.c.

In data 19/12/2019 all'udienza di precisazione delle conclusioni il prof. Maffei (avvocato di ATM) ha rappresentato al Giudice che il giudizio di appello di Milano dovrebbe chiudersi entro questa estate e che pertanto sarebbe stato più opportuno attendere questa sentenza prima di spedire in decisione i due giudizi di opposizione.

CTP non si è opposta al rinvio, che consentirà al giudice di Monza di acquisire una decisione più stabile, quale è quella di secondo grado, rispetto a quella del Tribunale in relazione alla valorizzazione degli introiti di tariffazione e, pertanto, dell'importo avanzato in via riconvenzionale. Nel frattempo, la porta di un possibile accordo transattivo con ATM resta aperta.

I due giudizi di opposizione a DI sono dunque chiamati ancora per precisazione delle conclusioni al 16 luglio 2020.

RG 14127/2017 Tribunale di Monza – sentenza favorevole a CTP

Caronte contro CTP e Sesto San Giovanni

Decreto ingiuntivo per crediti non incassati periodo 01.01.1997 / 31.12.2011 per € 961.365,94 in sorte capitale.

Con sentenza 447/2020 pubblicata il 25/02/2020 il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione proposta da Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a., in liquidazione, e revoca il decreto ingiuntivo n. 5816 emesso dal Tribunale di Monza in data 25 ottobre 2017;
- 2) condanna Caronte s.r.l. a rimborsare a Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a., in liquidazione, le spese di lite che liquida in complessivi Euro 20.000 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;

3) condanna Caronte s.r.l. a rimborsare al Comune di Sesto San Giovanni le spese di lite che liquida in complessivi Euro 15.000 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a..

RG 3272/2019 Corte di Appello di Milano

ATM vs Caronte e CTP per la riforma della Sentenza 8098/2019 Tribunale di Milano:

Materia: Inadempimento contrattuale nei confronti di ATM

In primo grado

ATM è stata condannata a pagare a favore di Caronte la somma di € 6.420.526,37 oltre a interessi CTP, il cui intervento è stato dichiarato inammissibile, è condannato al pagamento delle spese di lite, come sotto specificato:

- in via solidale con ATM per 1.110 euro per spese e 98.344,40 euro per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;

- in via solidale con ATM per le spese delle due consulenze tecniche svolte dal c.t.u. dr. A. Solidoro, già liquidate in corso di causa con separati decreti (€ 10.284,51 + € 20.489,08 = € 30.773,59); dispone che nei rapporti interni tra ATM e CTP le spese di lite dell'attrice e di giudizio come sopra determinate gravino per 2/3 su ATM e per 1/3 su CTP

In data 11/10/2019 CTP ha depositato comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale. In data 22/10/2019 la Corte, precisando che la definizione del giudizio sarebbe stata quanto mai sollecita in quanto l'udienza di precisazione delle conclusioni era stata già prenotata per il 07/07 p.v. per cui la sentenza d'appello sarebbe stata pronunciata entro la fine del 2020, ha invitato ATM ad un gesto di buona volontà e a corrispondere provvisoriamente, impregiudicato ogni rispettivo diritto, un quarto dell'importo complessivo al cui pagamento era stata condannata dalla sentenza di primo grado. ATM, dopo qualche tentennamento, ha aderito all'invito e si è obbligata in questo senso. Conseguentemente ATM ha rinunciato all'istanza di sospensione e a sua volta, Caronte ha rinunciato a dare esecuzione alla sentenza.

La Corte quindi ha dichiarato non luogo a provvedere ed ha quindi rinviato alla già fissata prima udienza del 14/01/2020.

In data 14/01/2020 la Corte d'appello di Milano ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08/09/2020.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

Il Liquidatore ha già provveduto e provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi (o meglio l'aggravarsi dell'attuale crisi), sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate sono state portate a conoscenza dell'assemblea anche oltre l'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, il Liquidatore è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

Il Liquidatore che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio adottato, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2019, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Con decreto del Prefetto di Milano n. 685/1974, veniva costituito, tra i Comuni di Sesto San Giovanni, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Cormano, Muggiò, Cologno Monzese e Bresso, il Consorzio Trasporti Pubblici di Sesto San Giovanni e, con convenzione del 18 marzo 1996, i pertinenti consorziati hanno trasformato l'ente ai sensi degli artt. 25 e 60 l. n. 142/1990, approvando un nuovo statuto ed assegnando all'ente la (nuova) denominazione di "Consorzio Trasporti Pubblici".

In conseguenza delle innovazioni legislative introdotte dalla l. n. 422/1997 e della l. regionale della Lombardia n. 22/1998, CTP veniva successivamente trasformato, in applicazione dell'art. 18, 3° comma, d.lgs. n. 422/1997, **in società per azioni**, assumendo la denominazione sociale di Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a.;

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria assunta il 12 luglio 2010 ed iscritta presso il registro Imprese il 22 luglio 2010, CTP s.p.a. veniva posto in liquidazione, modificando quindi la ragione sociale in "Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a. in liquidazione".

Primo dello scioglimento anticipato e della conseguente cessazione di ogni attività, la società svolgeva la seguente principale attività:

"la gestione del servizio di trasporto pubblico, in via diretta o attraverso terzi nel rispetto della disciplina legislativa, nazionale e regionale, dei servizi pubblici di trasporto locali".

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2019 è il seguente:

n.	socio	capitale sociale	
		n. azioni	% part.
1	Comune di Sesto San Giovanni	4.171	41,71%
2	Comune di Cinisello Balsamo	1.914	19,14%
3	Comune di Cologno Monzese	1.819	18,19%
4	Comune di Bresso	696	6,96%
5	Comune di Muggiò	513	5,13%
6	Comune di Cormano	471	4,71%
7	Comune di Cusano Milanino	416	4,16%
		10.000	100%

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dal Liquidatore, nominato con delibera assembleare in data 02 / 05 settembre 2019, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021:

Dott. Giuliano Terenghi

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale/sindaco unico/revisore nominato con delibera assembleare in data 02 settembre 2019 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021

I componenti del collegio sindacale sono:

Dott. Giuseppe Nicosia

Rag. Adalgisa Boizza

Dott. Stefano Gandini

La revisione è affidata ad un revisore legale persona fisica, Dott. Giovanni Aragona

5. IL PERSONALE.

La Società non ha personale dipendente.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Per i motivi sopra esposti, non si procede all'analisi di bilancio.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

I principali rischi sono relativi all'esito delle cause legali in corso con ATM SpA e all'evolversi del contenzioso con la società Caronte Srl, entrambi questioni legate al sistema SITAM.

La lettura degli atti processuali e l'evolversi degli stessi porta a ritenere ragionevolmente probabile il buon esito complessivo della vicenda SITAM. Ciò non di meno, si ribadisce che eventuali pronunce non favorevoli alla società e/o eventuali azioni esecutive sul patrimonio della stessa, in assenza di soccorso dei Soci, comporteranno l'obbligo per il Liquidatore di valutare l'adozione di provvedimenti a tutela di tutti i soggetti coinvolti, anche facendo ricorso ad una delle procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia attuale.

L'attualità del rischio è evidente dal fatto che il Patrimonio Netto è negativo e non necessita di ulteriori spiegazioni. Si tenga inoltre presente che la società è in liquidazione e quindi, per definizione, non sussiste il presupposto della continuità aziendale.

Come da definizioni di cui alla presente relazione, l'attualità del rischio comporta "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica", insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" e come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

La probabilità di futura insolvenza dipende dall'esito dei contenziosi legali in corso: si sottolinea infatti che un esito favorevole del contenzioso con ATM permetterebbe alla Società di attivare un tavolo di conciliazione con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti (Caronte Srl e i Soci) finalizzato alla risoluzione delle controversie: detto tavolo, in ipotesi di esito favorevole del contenzioso ATM, la Società avrebbe buone probabilità di poter chiudere in bonis la liquidazione in corso.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*

d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea*".

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Ciò posto, per i motivi sopra esposti, (inattività della società, assenza di costi diversi da quelli propri di struttura e di fatto incomprimibili, sostanziale assenza di nuove obbligazioni diverse dagli incarichi professionali necessari alla tutela degli interessi della società), non sono stati applicati strumenti integrativi di governo societario.

Sesto Sa Giovanni, 24 maggio 2020

Il Liquidatore

Dott. Giuliano Terenghi

